

STUDIO LEGALE

Avv. MATRONA SALZILLO

Via V. Emanuele II n. 30 – 81055 – S. MARIA C. V.
tel./fax 0823-844012 – cell. 334.1304883 – mail: nellasalzillo @ libero.it

TRIBUNALE DI SAVONA

Sezione Lavoro

RICORSO EX ART. 414 C.P.C. CON ISTANZA CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA EX ARTT. 700 E 669 QUATER C.P.C.

della sig.ra **Giuseppina Munno**, nata a Santa Maria Capua Vetere il 25/02/1971, residente in Vitulazio, Loc. Molinella n.63 (CF MNNGPP71B65I234H), rappresentata e difesa, congiuntamente e/o disgiuntamente, come da mandato in calce dagli Avv.ti Matrona Salzillo del Foro di Santa Maria Capua Vetere (C.F.SLZMRN71E42B715R), pec [matrona.salzillo @ avvocatismcv.it](mailto:matrona.salzillo@avvocatismcv.it), Fax 0823.844012 e Monica Galano del Foro di Roma (C.F.GLMNMC71B67B963A), pec [monicagalano @ ordineavvocatiroma.org](mailto:monicagalano@ordineavvocatiroma.org), fax 06/85356755 ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del primo difensore in Santa Maria Capua Vetere,(CE), via Vittorio Emanuele II n. 30.

- **Ricorrente**

Contro

- **Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro p.t., CF: 80185250588, con sede in Largo Trastevere n. 76/A – 00153 – Roma, rapp.to, difeso e domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi 12;
- **Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università edella Ricerca - Ufficio Scolastico Regionaleper la Liguria**, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato, difeso e domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato dom.to in Genova (16129) via Brigate Partigiane n. 2;
- **Il Ministero dell'Istruzione, dell'Universitàe della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionaleper la Liguria – Ambito Territoriale di Savona**, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato, difeso e domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato in (17100) Savona,Corso Italia n . 1.

Munno Giuseppina - Ricorso ex artt. 414 e 700 c.p.c.



- **Amministrazioni Resistenti**

e nei confronti di

tutti i docenti inseriti negli elenchi (bollettini) dei trasferimenti e passaggi del personale docente di scuola primaria a seguito delle operazioni di mobilità per l'a.s. 2016/2017 (pubblicati contestualmente in data 29.07.16 da tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale) che vantano un punteggio inferiore a quello della ricorrente in assenza di “precedenze” previste dal CCNL o ex lege.

- **Potenziali Resistenti**

per l'annullamento e/o la disapplicazione, previa

sospensione e quindi modifica del precedente decreto n.47 del 28/1/2017

Di tutti gli atti posti in essere dall'amministrazione convenuta in violazione delle norme di legge e/o di contratto e/o in virtù di errore materiale nella formazione degli elenchi (bollettini) relativi ai suddetti trasferimenti, lesivi del diritto dell'istante di vedersi riconoscere la legittima assegnazione ad uno degli ambiti richiesti (espressi in domanda) con precedenza rispetto a docenti appartenenti alla stessa fase di mobilità ma vantanti punteggi inferiori, e/o lesivi del diritto dell'istante di vedersi riconoscere la legittima assegnazione ad una delle sedi rimaste non assegnate (residue) a seguito delle operazioni di mobilità dei docenti della scuola primaria sebbene rientranti negli ambiti territoriali di preferenza richiesti.

in fatto

1) La ricorrente - docente di ruolo della scuola primaria, in forza del superamento del concorso pubblico ordinario 1999/2000 (D.M. 06.04.1999) e, quindi, del conseguimento della relativa abilitazione – è stata assunta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ai sensi dell'art. 1, comma 98, lettera c) della legge 13 maggio 2015 n. 107, con contratto a tempo indeterminato su posto comune, sottoscritto in data 1° dicembre 2015 e con decorrenza giuridica 1.9.2015, con assegnazione, per l'anno scolastico 2015/16, presso la sede provvisoria “Della Rovere-Albisola



Superiore” (SVEE812024), ricompresa nell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria – Istituto Comprensivo Albisole, nell’ambito territoriale della provincia di Savona - SVIC812001.

2) All’atto della nomina, la Sig.ra Munno era collocata nella Graduatoria ad esaurimento (GAE) della Provincia di Roma, con punti 15.

3) La ricorrente, a seguito dell’aggiornamento della graduatoria, conseguiva ulteriori 4 punti con un punteggio complessivo in graduatoria pari a 19, per avere frequentato di n. 4 corsi di perfezionamento e aggiornamento, come da documentazione che si allega.

4) In data 03.06.2016, in virtù dell’obbligo imposto dalla Legge n. 107/2015 (l’art. 1, comma, 108 della legge 107/2015 ha previsto, infatti, per l’anno scolastico 2016/2017 un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale al quale hanno dovuto partecipare, ai fini dell’attribuzione dell’incarico triennale, anche tutti i docenti di cui al comma 96, lett. B, ossia gli iscritti nella graduatorie ad esaurimento (GAE), assunti con contratto a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni di cui al comma 98, lett. b) e c)), la ricorrente presentava - tramite il sito del Miur “Istanze On Line” e secondo le prescrizioni di cui alla piattaforma informatica – regolare domanda di partecipazione alla mobilità territoriale straordinaria per la scuola primaria (all.3), inviata cartaceamente all’Usp di Savona il 09.06.2016(all. 4), posto comune, esprimendo le proprie preferenze territoriali (“**Ambiti**”) così come prescritto dal CCNI,in tema di mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2016/2017 e dalla relativa Ordinanza Ministeriale n. 241 dell’8 aprile2016 6).

5) In particolare, gli ambiti territoriali prescelti dalla ricorrente, sulla base di un proprio ordine di preferenza, possono così compendiarsi:

CAMPANIA - AMBITI0007, 0008, 0009, 0010, 0011, 0005, 0004, 0006, 0019, 0018, 0017, 0016, 0014, 0013, 0012, 0020, 0021, 0028, 0027, 0026, 0025, 0024, 0023, 0001, 0002, 0003;



LAZIO – AMBITI 0016, 0011, 0010, 0014, 0013, 0009, 0015, 0012, 0008, 0007, 0006, 0005, 0004, 0003, 0002, 0001, 0017, 0018, 0019, 0020, 0021, 0022, 0023, 0027, 0028.

A seguire gli ambiti territoriali relativi alle regioni Toscana, Emilia Romagna, Umbria, Abruzzo, Liguria, Lombardia, Veneto (come da domanda allegata).

6) Naturalmente, in tale ordine di preferenze la ricorrente assegnava la priorità innanzitutto agli ambiti relativi alla Regione Campania in cui è ricompresa la propria città di nascita (Santa Maria Capua Vetere) e di abituale residenza (Vitulazio); per poi indicare, come scelte successive, secondo un criterio di prossimità geografica, gli ambiti Lazio ricompresi nelle province limitrofe alla propria regione di residenza.

La Liguria con i relativi ambiti era, invece, indicata solo al n. 80 delle preferenze.

7) Nondimeno, contrariamente a quanto espresso e richiesto nella domanda di mobilità, in data 29 Luglio 2016, la ricorrente si vedeva recapitare sulla propria casella di posta elettronica una comunicazione proveniente dal Miur (noreply@istruzione.it), ed avente ad oggetto: la “Notifica di Assegnazione della Nuova Sede scolastica/Ambito”. In particolare, nella comunicazione in esame si legge testualmente: *“Gentile insegnante Munno Giuseppina, l’esito che segue prospetta quanto elaborato dalle procedure automatiche del Sistema Informativo del Ministero alla data di pubblicazione dei risultati ed è conforme alle informazioni riportate negli elenchi ufficiali pubblicati dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali. (...omissis). Le comunichiamo che, per l’a.s. 2016/2017, ha ottenuto il Trasferimento presso: Liguria Ambito 006 – tipologia di posto comune”* .

8) In pari data (29.07.2016), per il tramite delle proprie articolazioni regionali e provinciali (USR e USP) dislocate sul territorio nazionale, il MIUR procedeva alla pubblicazione di tutti gli elenchi riguardanti i movimenti dei docenti della scuola primaria a seguito mobilità; elenchi dal cui esame si è constatato **che molti dei candidati appartenenti alla medesima fase, ma con punteggio inferiore alla**



ricorrente, sono risultati assegnatari degli ambiti territoriali da quest'ultima richiesti.

9) In particolare ed in altri e diversi termini, l'analisi degli elenchi riportanti i trasferimenti, a livello nazionale, del corpo docente ha evidenziato che negli Ambiti e/o nelle Province indicati dalla ricorrente nella propria domanda, numerose sedi territoriali sono state assegnate a docenti della scuola primaria che, ancorché appartenenti alla stessa Fase C, assunti ex L. n. 107/2015 e provenienti da GAE, vantano un punteggio nettamente inferiore alla stessa e non risultano titolari di alcun diritto di precedenza previsto in contratto o ex lege !!!

10) Ciò si è verificato - come si può facilmente evincere dall'allegato elenco dei docenti controinteressati, estratto dagli elenchi ufficiali del Miur(All.8) – con particolare riferimento alle Province di Roma e Caserta, ove sono stati assegnati posti a docenti che vantano un punteggio nettamente inferiore a quello della ricorrente, a parità di posizione. Si pensi, solo per riportare alcuni degli esempi più eclatanti, ai casi dei docenti: (per quel che riguarda la provincia di Roma) Brillante Anna, nata il 20.02.1972 a Napoli, assegnata all'ambito Lazio 0008 con punti 12, Corrado Teresa nata il 21.02.1975 a Salerno, assegnata all'ambito Lazio 0008 con punti 12, Di Puerto Maddalena nata a Caserta il 19.08.1958, assegnata all'ambito Lazio 0008, con punti 12, Galdiero Anna nata il 14.02.1963 a Napoli, assegnata all'ambito Lazio 0006 con punti 3, Manzi Angelo, nato il 13.02.1977 ad Avellino, fase C, assegnato con punti 10, su posto comune all'ambito Lazio 0006; Perlongo Annarita, nata il 23.05.73 a Palermo, fase C, assegnata con 18 punti, su posto comune, nell'Ambito Lazio 0010; Prestifilippo Mariapia, nata il 09.10.1971 a Milano, assegnata con n. 15 punti, su posto comune, nell'Ambito Lazio 0010; (con riferimento alla provincia di Caserta) De Biase Rosa nata il 21.11.61 a Napoli, assegnata con punti 12, all'ambito Campania 009, De Lorenzo Anna, nata il 31.01.1970 a Napoli, assegnata con punti 12, all'ambito Campania 0013, Ponticelli Rosa nata il 14.08.1969 a Caserta assegnata con punti 12, all'ambito



Campania 0014. Si rimanda, per l'individuazione dei restanti docenti, all'allegata tabella riepilogativa dei candidati controinteressati, nonché agli elenchi ufficiali pubblicati dal Miur.

11) Alle irregolarità testé rilevate, si aggiunge, poi, la **mancata assegnazione dei posti residuali**. Nono solo! A seguito della pubblicazione dei bollettini dei trasferimenti dei docenti della scuola primaria, il Miur, tramite i vari USP, procedeva alla pubblicazione dei prospetti riepilogativi dei posti complessivi disponibili su ogni provincia e/o ambito. Dall'analisi di tali dati, elaborati in ragione e sulla scorta dei posti assegnati a seguito dei trasferimenti, è emerso che con riferimento agli ambiti di interesse della ricorrente, residuavano i seguenti posti liberi, non assegnati alla ricorrente: n. 65 posti nella provincia di Caserta, n. 416 posti nella provincia di Napoli, n. 51 nella provincia di Avellino, n. 41 nella provincia di Benevento (all.9). Dal che l'ulteriore illegittimità oggi rilevata. Si rimanda, per una più precisa individuazione dei restanti posti disponibili, agli elenchi ufficiali pubblicati dal Miur.

12) A fronte di un simile scenario, caratterizzato da errori manifesti e “seriali” (in quanto ripetuti per migliaia di altri docenti su scala nazionale), la ricorrente non è stata in grado di verificare la correttezza della procedura amministrativa adottata nell'ambito dei suddetti trasferimenti. Non è dato, infatti, conoscere le motivazioni che hanno generato tali macroscopici errori, né il metodo e/o il cd. algoritmo utilizzato dal Ministero nella gestione dell'intera procedura di mobilità, risultata del tutto illogica ed irrazionale. Dal che il presente ricorso finalizzato ad una corretta attuazione della procedura di mobilità ed al riconoscimento dei diritti spettanti alla ricorrente.

13) Stando così le cose, con ricorso depositato in data 25/10/2016, la ricorrente ha chiesto al Giudice del lavoro, previa disapplicazione di tutti gli atti posti in essere dall'amministrazione convenuta in violazione delle norme di legge e/o di contratto e/o in virtù di errore materiale nella formazione degli elenchi relativi ai suddetti trasferimenti, di accertare il diritto all'assegnazione ad uno degli ambiti richiesti con



precedenza rispetto a docenti appartenenti alla stessa fase di mobilità ma vantanti punteggi inferiori, e/o all'assegnazione ad una delle sedi rimaste non assegnate a seguito delle operazioni di mobilità dei docenti della scuola primaria.

14) Contestualmente al ricorso, la Sig.ra Munno chiedeva l'adozione dei provvedimenti cautelari ed in particolare, di sospendere l'efficacia del trasferimento impugnato e ordinare all'amministrazione resistente di riconsiderare la propria posizione, sulla base dei criteri di svolgimento della procedura di mobilità stabiliti dalla normativa vigente, con trasferimento, nelle more della verifica, presso una delle sedi prescelte.

15) Con decreto n. 47/2017 del 28 gennaio 2017, il Giudice del Lavoro ha respinto la domanda cautelare avanzata dalla Munno sul presupposto che non sussiste, nel caso di specie, il requisito del periculum in mora .

16) Con il presente ricorso, la ricorrente richiede l'instaurazione del giudizio di merito, nonché l'adozione di un provvedimento cautelare, essendo sopravvenute nuove condizioni che richiedono un nuovo e più approfondito esame da parte del giudice adito.

IN DIRITTO

Sulla giurisdizione ordinaria del lavoro

L'art. 63 del D. Lgs. n. 165/2001 dispone che tutte le controversie concernenti lo svolgimento del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, mentre restano assegnate, in via residuale, alla giurisdizione del giudice amministrativo le sole controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Trattasi di un principio più volte ribadito dalla stessa Giurisprudenza, sia essa ordinaria che amministrativa, per la quale (si veda, tra le altre :Cons. di Stato, Sez. VI, sent. 7.7.2015n. 3415) *“La natura gestionale-privatistica delle graduatorie per il*



conferimento degli incarichi di insegnamento e dei relativi atti di gestione riguarda non solo gli atti che determinano i punteggi e la conseguente collocazione all'interno della graduatoria, ma anche gli atti volti a verificare la sussistenza dei requisiti per l'inserimento nella graduatoria medesima. In entrambi i casi, l'aspirante candidato fa valere un diritto soggettivo (o, comunque, una situazione di natura privatistica) che si sostanzia nella pretesa di essere inserito in graduatoria e di essere esattamente collocato al suo interno". Dal che, la devoluzione di ogni controversia alla giurisdizione del Giudice ordinario, tanto più che "la verifica dei requisiti per l'inserimento non richiede alcun esercizio di discrezionalità amministrativa, trattandosi al contrario di attività vincolata alla sussistenza dei presupposti di legge, rispetto alla cui verifica possono venire eventualmente in considerazione giudizi tecnico-valutativi, ma non scelte di opportunità amministrativa o, comunque, atti di esercizio di discrezionalità amministrativa".

Né rileva – seguita il Consiglio di Stato - l'eventuale natura amministrativa del decreto ministeriale, di individuazione delle modalità di inserimento nella graduatoria, atteso che -come nel caso di specie –lo stesso viene in rilievo solo in via incidentale, non essendo la causa diretta della lesione lamentata. Con la conseguenza che di esso il giudice ordinario può occuparsi solo incidenter tantum, nel valutare la legittimità dell'atto privatistico di esclusione o errato inserimento esercitando, dunque, il potere di disapplicazione espressamente riconosciutogli dalla norma (art. 63 appunto). (v. anche Cass. SS.UU., sent. n. 20453 del 29.09.2014).

In conclusione, l'Alto Consesso Amministrativo, operando una distinzione tra "atti gestori" del datore di lavoro pubblico a seguito della avvenuta instaurazione del rapporto di lavoro ed atti di espletamento di una procedura concorsuale finalizzata alla instaurazione di quel rapporto, conferma il precedente orientamento giurisprudenziale, (ribadito più volte dalla stessa Corte di Cassazione) per il quale solo per questa seconda ipotesi (ovvero in presenza di una procedura concorsuale in senso stretto) sussiste la



giurisdizione del giudice amministrativo (in tal senso: Cass., sent. 10 novembre 2010, n.22805, idem 16 giugno 2010, n.14496; 3 aprile 2010, n.10510, 8 febbraio 2011, n. 3032, nonché Consiglio di Stato, Ad. plen. del 4 luglio 2011, n. 11). Ove, invece, come nel caso che ci occupa, ci si trova in presenza di un rapporto di lavoro già costituito, ogni eventuale controversia deve ritenersi devoluta alla giurisdizione del Giudice Ordinario.

Passando al caso in esame, la partecipazione della ricorrente alla procedura di mobilità in questione sicuramente non rientra nell'ambito delle procedure concorsuali, essendo essa, a tutti gli effetti, già dipendente della P.A. La Sig.ra Munno è, infatti, titolare di un regolare contratto di lavoro a tempo indeterminato disciplinato dalle norme di contrattazione collettiva di cui al vigente CCNL Comparto Scuola ed al successivo CCNI sulla mobilità, i quali stabiliscono, tra l'altro, precise regole anche in punto di mobilità e di trasferimento dei docenti.

Sicché la posizione dalla medesima vantata (e consistente nella richiesta di essere correttamente inserita in graduatoria e conseguentemente essere trasferita in una delle sedi richieste sulla scorta dei titoli posseduti) è sicuramente di "diritto soggettivo" con conseguente devoluzione delle eventuali controversie alla giurisdizione del Giudice Ordinario.

Sulla Violazione e/o falsa applicazione della legge 107 del 2015, del relativo CCNI sulla mobilità del personale docente, dell'Ordinanza Ministeriale n. 241 del 2016, nonché degli artt. 3 e 4 della Cost.

Il comportamento tenuto dalle Amministrazioni convenute nella gestione delle procedure di mobilità straordinaria dei docenti per l'anno 2016 si presenta gravemente lesivo dei principi fondamentali posti a tutela dei lavoratori. Sul punto, l'art. 4 della Costituzione riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro, promuovendo, nel contempo, le condizioni che rendano effettivo tale diritto tra le quali rientra senz'altro la possibilità



(nei limiti e secondo regole prestabilite e concordate con il datore di lavoro) di scegliere la sede ove svolgere la propria attività e/o servizio.

In linea con il richiamato principio costituzionale è, poi, la normativa scolastica che consente ai docenti, nell'ambito delle operazioni periodiche (annuali/triennali) di mobilità, di richiedere dei trasferimenti, sia professionali che territoriali. Trattasi di spostamenti posti in essere generalmente su domanda dei docenti interessati - in possesso dei requisiti e delle abilitazioni richieste - e decorrenti dall'anno scolastico successivo (v. l. n. 297/1994 – TU in materia di pubblico impiego).

Ciò contrariamente a quanto accaduto per effetto della legge n. 107/2015 (art. 1, co. 108, della L. n. 107/2015) e della successiva contrattazione collettiva (art. 2, comma 3 del CCNI concernente la mobilità del personale docente per l'a.s. 2016/17) che hanno imposto ai docenti entrati in ruolo a seguito del piano straordinario di assunzioni 2015/16, la partecipazione, pena il trasferimento d'ufficio, alla procedura di mobilità straordinaria prevista per l'anno 2016/17.

Procedura le cui modalità di attuazione sono state definite con successiva O.M. n. 241/2016 (attuativa del CCNI) che ne ha dettato i tempi ed i criteri di svolgimento.

Regole che, tuttavia, non risultano essere state rispettate dall'Amministrazione nelle procedure di mobilità poste in essere, soprattutto avuto riguardo alla posizione della ricorrente che ha visto gravemente pregiudicato il proprio diritto all'assegnazione di almeno una delle sedi prescelte in domanda. Non solo, infatti, alla Sig.ra Munno è stata assegnata una sede estremamente lontana dalla propria residenza e, quindi, dai propri affetti, ma, cosa ancor più grave, **molte delle sedi dalla medesima prescelte risultano essere state assegnate a docenti che, ancorché partecipanti alla medesima fase (C) della procedura di mobilità, vantano un punteggio inferiore rispetto a quello dell'odierna deducente.** Ciò in palese violazione con quanto prescritto dal CCNL che, all'art. 6, nel regolamentare le fasi (A,B,C,D) nelle quali si articolano le operazioni di mobilità, dispone: *“Gli assunti nell’a.s. ‘15/16 da fasi B e C del piano assunzionale*



15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza”.

Il secondo comma dell'art. 6 chiarisce, poi, che: *“Le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato I”.* Quest'ultimo, infine, con riferimento alla Fase C – Ambiti Nazionali, dopo aver fissato l'ordine delle operazioni (dapprima i docenti beneficiari di precedenza e successivamente quelli che non usufruiscono di alcuna precedenza), stabilisce: *“Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. **L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio.** A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica.*

I docenti dovranno indicare tutti gli ambiti nazionali anche attraverso preferenze sintetiche provinciali, nel qual caso l'assegnazione all'ambito avverrà secondo la tabella di vicinanza allegata alla prevista O.M. Qualora non vengano indicate tutte le provincie, la domanda verrà compilata automaticamente a partire dalla provincia del primo ambito indicato. I docenti che non dovessero presentare domanda saranno trasferiti d'ufficio con punti 0 e verranno trattati a partire dalla provincia di nomina”.

Non v'è dubbio, dunque, che l'Amministrazione convenuta abbia, nel caso di specie, palesemente violato la normativa contrattuale sopra richiamata. Tanto più ove si



consideri che nell'Assegnazione della sede alla ricorrente non è stata presa in considerazione la precedenza di cui all'art. 33 della legge 104 del 1992. La Sig.ra Munno, infatti, come indicato in domanda, presta assistenza alla propria suocera portatrice di handicap in situazione di gravità, circostanza, questa, che, sebbene espressamente indicata in domanda e motivo di precedenza, non è stata tenuta in nessuna considerazione nella procedura di mobilità per la quale oggi si controverte. Il tutto contrariamente a quanto osservato, per circostanze analoghe, dalla Giurisprudenza di merito che ha rilevato, nelle procedure di mobilità poste in essere dall'Amministrazione resistente, la violazione del *“principio generale ed inderogabile dello scorrimento della graduatoria, fondato sul merito di cui al punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti. Detto principio, infatti, vincola l'amministrazione in quanto anche la procedura di mobilità ha natura concorsuale di impiego basata su di una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio e le situazioni familiari e personali dell'interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi”* (cfr. Tribunale di Trani – sez. Lav. – Ordinanza n. 28744 del 14.09.2016, all. 10).

Orbene, dagli errori (moltissimi, se si pensa al sollevamento popolare che una simile procedura ha determinato ed al numero di ricorsi presentati, la maggior parte dei quali fondati, quale quello in esame, su dati certi ed incontrovertibili) dell'Amministrazione è derivata una grave ed inaccettabile disparità di trattamento tra quei docenti che hanno beneficiato della conservazione e/o assegnazione della sede di servizio in uno degli ambiti richiesti e la ricorrente che, nonostante il superiore punteggio, si è vista assegnare una sede così penalizzante (per sé ed i propri affetti). Ne è derivata una palese violazione del principio di eguaglianza e di dignità del lavoratore di cui agli artt. 3 e 4 della Costituzione, nella loro massima estensione.

In tale ottica, si può certamente affermare che il provvedimento di trasferimento “d'ufficio” adottato dal Miur nei confronti della ricorrente risulta essere gravemente



lesivo e pregiudizievole per la stessa, atteso che il trasferimento ad oltre 700 km dal luogo di residenza della sua famiglia e dei suoi affetti più cari, infatti, costituisce un ostacolo alla possibilità per la stessa di svolgere la propria attività lavorativa nel pieno delle proprie esigenze familiari, esistenziali, professionali. In modo particolare, si rappresenta che la ricorrente ha una figlia di otto anni (Russo Maria Francesca) che, data la tenera età, necessita della costante presenza materna nel suo fisiologico percorso di crescita psico-fisica, come ampiamente documentato nei certificati rilasciati da strutture pubbliche, ove si richiede la costante o comunque una maggiore presenza della figura materna, presentando la minore disturbi comportamentali su base psicologica. Nel certificato del **17.02.2017** si legge testualmente: “la minore è affetta da disturbo del comportamento alimentare ed insonnia su base psicologica e infezioni recidivanti delle alte vie respiratorie. Necessita dell'assistenza materna e di supporto psicologico”. Analogamente, nel certificato del **24 febbraio 2017** si legge: “la bambina presenta un grado di disturbo comportamentale (disturbi del sonno e del comportamento alimentare, modalità reattiva inadeguata) che risentono anche della scarsa presenza (per oggettivi motivi di lavoro) della figura materna. Si consiglia trattamento psicoterapeutico e, nei limiti delle normative vigenti, maggiore presenza della figura materna”.

Vi è di più! La sig.ra Munno deve accudire la suocera, con essa convivente (abitano nella stessa villa, su due livelli), affetta da gravi difficoltà motorie, e da una patologia di degenerazione cerebrale graduale, già invalida al 100 % e ammessa al beneficio di cui all'art. 3, comma 3, legge 104/92 (all. 11, 3). È da premettere e specificare che, a differenza di quanto rilevato nel decreto di rigetto, la Sig.ra Munno è l'unico membro della famiglia in grado di prendersi cura della propria suocera. Il coniuge (Russo Francesco), infatti, presta assistenza al proprio padre, anch'egli invalido con riconoscimento della indennità di accompagnamento, nonchè della disabilità di cui alla legge 104 del 1992 per “vasculopatia cerebrale cronica con declino cognitivo in soggetto con cardiopatia ischemico-ipertensiva, insufficienza renale cronica, artrosi



polidistrettuale. Alla domanda di mobilità è stata allegata la dichiarazione sostitutiva di certificazione datata 25.05.2016, nella quale costui ha dichiarato di non potersi prendere cura della moglie, in quanto si trova in condizioni tali da avere egli stesso bisogno di assistenza continua (invalido al 100% e disabile ex art. 3, comma 3, c.p.c.). Analoga dichiarazione, sempre datata 25.05.2016, ha rilasciato la cognata Russo Addolorata poiché affetta da problemi di salute che rendono impossibile ogni forma di assistenza alla propria madre. In ogni caso, non potrebbe prendersi cura della madre per motivi logistici, abitando in un'altra città. Le condizioni di salute della sig.ra Russo Addolorata non sono migliorate, come confermato nel certificato del 16.02.2017 rilasciato dal dott. Vincenzo Albanese dell'Asl CE/distretto 22 di Capua. A completare il quadro, già di per sé critico, si inserisce la procedura di mobilità in cui si trova il coniuge Russo Francesco con scadenza il prossimo mese di settembre. Ad oggi non ha ancora trovato un'occupazione, sebbene si sia attivato in diverse direzioni. Egli, in questa fase, può disporre di un reddito di circa Euro 850-900,00 mensili. Dal che è agevole intuire come le spese di trasporto, vitto ed alloggio, sostenute dalla ricorrente nell'attuale sede di lavoro determinano una grave ed intollerabile erosione di un reddito già molto basso, per una famiglia ordinaria.

La ricorrente, con il proprio stipendio, deve sostenere le spese per l'affitto di un alloggio a Savona di Euro 630,00 al mese, le utenze, le spese di trasporto per ritornare a casa ogni due settimane che sono pari a circa 200-250 euro, a seconda del mezzo utilizzato, treno o aereo. Si aggiunga il disagio del viaggio, mancando un collegamento diretto Savona- Caserta e/o Napoli. Il viaggio in treno dura mediamente 8 ore, in aereo 6 ore, tutto tempo che viene sottratto alla famiglia. In una situazione di questo tipo la ricorrente non può contribuire al menage familiare, non residuando molto dallo stipendio percepito.

Sulla Violazione e/o falsa applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di trasparenza dell'agire amministrativo



Ai richiamati “errori” e/o provvedimenti posti in essere dal Miur in violazione delle disposizioni di legge e di contratto, si aggiunge, come se non bastasse, il mancato rispetto di ogni elementare norma in materia di trasparenza. L’intera procedura di mobilità in questione, infatti, è stata gestita in assenza totale di contraddittorio e di motivazione e sulla base di calcoli del tutto incomprensibili, oltre che sconosciuti. Così come assolutamente incomprensibile è la stessa comunicazione di assegnazione della sede, pervenuta a mezzo di posta elettronica con una elocuzione secca e laconica che nulla dice in ordine alle ragioni di una simile allocazione. Tanto più se si raffronta il trattamento riservato alla ricorrente con quello di altri docenti che pur avendo un punteggio inferiore l’hanno letteralmente “scavalcata”, ottenendo le sedi da lei legittimamente richieste.

Istanza di modifica del decreto cautelare di rigetto sulla base di nuove e sopravvenute circostanze

Con riguardo al fumus boni iuris, si richiamano i motivi di ricorso sopra illustrati che fanno ritenere altamente probabile l’accoglimento, nel merito, delle ragioni addotte dalla ricorrente.

Quanto al periculum in mora, impregiudicato quanto già rilevato circa la difficoltà o, per meglio dire, l’impossibilità per la ricorrente, in attesa delle definizioni del giudizio di merito, di vedersi attribuire una delle sedi ancora vacanti a seguito delle operazioni di mobilità, sono sopraggiunte di recente nuove circostanze che rendono la situazione alquanto critica e che non potranno di certo essere compensate in termini monetari.

In primo luogo, particolarmente delicata è la situazione in cui versa la minore Russo Maria Francesca (figlia della ricorrente di soli 8 anni) affetta, come visto da disturbi comportamentali di natura psicologica accentuatasi soprattutto nell’ultimo periodo tanto da richiedere l’intervento di psicoterapeutici infantili, come dimostrato dai certificati del 17/2 e del 24/2/2017 ove si legge: (certificato del **17.02.2017**) - “la minore è affetta da disturbo del comportamento alimentare ed insonnia su base psicologica e infezioni



recidivanti delle alte vie respiratorie. Necessita dell'assistenza materna e di supporto psicologico”; (certificato del **24 febbraio 2017**) - “la bambina presenta un grado di disturbo comportamentale (disturbi del sonno e del comportamento alimentare, modalità reattiva inadeguata) che risentono anche della scarsa presenza (per oggettivi motivi di lavoro) della figura materna. Si consiglia trattamento psicoterapeutico e, nei limiti delle normative vigenti, maggiore presenza della figura materna”. Non v’è dubbio che tali disturbi siano riconducibili alla condizione materna, come non v’è dubbio che nessun risarcimento di natura monetaria potrà mai porre rimedio ad un simile disagio.

In secondo luogo, ma non meno rilevante, è la situazione in cui versa la suocera, affetta, come visto, da gravi difficoltà motorie, e da una patologia di degenerazione cerebrale graduale, già invalida al 100 % e ammessa al beneficio di cui all’art. 3, comma 3, legge 104/92. (abitano nella stessa villa, su due livelli), affetta da gravi difficoltà motorie, e da una patologia di degenerazione cerebrale graduale, già invalida al 100 % e ammessa al beneficio di cui all’art. 3, comma 3, legge 104/92 (all. 11, 3).

A differenza di quanto rilevato nel precedente provvedimento di diniego, la sig.ra Munno è l’unico membro della famiglia in grado di prendersi cura della propria suocera. Il coniuge (Russo Francesco), infatti, presta assistenza al proprio padre, anch’egli invalido con riconoscimento della indennità di accompagnamento, nonchè della disabilità di cui alla legge 104 del 1992 per “vasculopatia cerebrale cronica con declino cognitivo in soggetto con cardiopatia ischemico-ipertensiva, insufficienza renale cronica, artrosi polidistrettuale. Alla domanda di mobilità è stata allegata la dichiarazione sostitutiva di certificazione datata 25.05.2016, nella quale costui ha dichiarato di non potersi prendere cura della moglie, in quanto si trova in condizioni tali da avere egli stesso bisogno di assistenza continua (invalido al 100% e disabile ex art. 3, comma 3, c.p.c.). Analoga dichiarazione, sempre datata 25.05.2016, è stata rilasciata dalla cognata Russo Addolorata poiché affetta da problemi di salute che rendono impossibile ogni forma di assistenza alla propria madre. In ogni caso, non potrebbe prendersi cura della



madre per motivi logistici, abitando in un'altra città. Le condizioni di salute della sig.ra Russo Addolorata non sono migliorate, come confermato nel certificato del 16.02.2017 rilasciato dal dott. Vincenzo Albanese dell'Asl CE/distretto 22 di Capua.

A completare il quadro, già di per sé critico, si inserisce la procedura di mobilità in cui si trova il coniuge Russo Francesco con scadenza il prossimo mese di settembre. Ad oggi non ha ancora trovato un'occupazione, sebbene si sia attivato in diverse direzioni. Egli, in questa fase, può disporre di un reddito di circa 850-900 euro mensili fino a settembre.

La ricorrente, con il proprio stipendio, deve sostenere le spese per l'affitto di un alloggio a Savona di Euro 630,00 al mese, le utenze, le spese di trasporto per ritornare a casa ogni due settimane circa che sono pari a circa 200-250 euro, a seconda del mezzo utilizzato, treno o aereo. Si aggiunga il disagio del viaggio, mancando un collegamento diretto Savona- Caserta e/o Napoli. Il viaggio in treno dura mediamente 8 ore, in aereo 6 ore, tempo che viene sottratto alla famiglia. In una situazione di questo tipo la ricorrente non può contribuire al menage familiare.

Dal che è agevole intuire come le spese di trasporto, vitto ed alloggio, sostenute dalla ricorrente nell'attuale sede di lavoro determinano una grave ed intollerabile erosione di un reddito già molto basso, per una famiglia ordinaria.

Le forti tensioni emotive, determinatesi a seguito del trasferimento su sede scolastica così lontana dalla residenza, ha inciso negativamente su tutta la famiglia. Il requisito del periculum in mora, sussiste anche e soprattutto quando siano in discussione posizioni soggettive di carattere assoluto o relativo, principalmente attinenti alla sfera personale del soggetto (spesso dotate, come nel caso di specie, anche di rilievo e protezione costituzionale) che rendono necessario un pronto ed immediato intervento cautelare al fine di assicurarne la completa tutela. In questo senso, perpetrare un pregiudizio che è già in atto, indubbiamente produttivo di danno alla persona, tradottosi in un forzato abbandono della consueta vita familiare e delle generali conseguenze che questo



comporta, in termini di sconvolgimento degli equilibri familiari, verrebbe ulteriormente aggravato dai tempi necessari alla definizione del giudizio di merito, producendo conseguenze negative e comunque non reintegrabili successivamente in forma specifica o attraverso meccanismi risarcitori. Per costante giurisprudenza “la sensibile compromissione di aspetti inviolabili della personalità, estrinsecandosi nella lesione di diritti della persona costituzionalmente garantiti, merita diretta ed immediata tutela, onde l’accertata sussistenza di una compromissione di tali diritti, per loro stessa natura non riparabili per equivalente, induce a far ritenere sussistente il requisito del *periculum in mora*” (Trib. di Civitavecchia 10/01/08). Ancora: “in caso di trasferimento, sussiste il “*periculum in mora*”, necessario per l’emanazione di un provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c., quando dal provvedimento derivino al lavoratore comprovati pregiudizi alla vita familiare e di relazione, non risarcibili per equivalente” (Trib. Roma 26/01/00). Il Giudice del lavoro di Bari, in una vicenda attinente il trasferimento di una docente ha affermato che “non può che ritenersi irreparabile il pregiudizio che tale situazione comporta alla ricorrente, essendo evidente che il trasferimento presso l’istituto Majorana deve considerarsi come uno “SRADICAMENTO” della stessa dal suo ambiente originario” (ordinanza Tribunale di Bari del 11.12.2008 La grande distanza, unita anche alle oggettive difficoltà di trasferta, causate dall’assenza dei mezzi di trasporto veloci sul territorio renderebbe estremamente difficoltoso un rientro frequente della ricorrente determinando un grave “sradicamento” della stessa dal territorio di origine. Sussiste l’urgenza anche perché solo quest’anno è prevista la mobilità straordinaria anche in deroga al vincolo triennale, si tutti i posti vacanti dell’organico dell’autonomia, inclusi quelli assegnati provvisoriamente agli aspiranti inclusi nelle GAE nelle cd fasi B e C. Con il cd piano straordinario il legislatore della buona scuola ha inteso coprire tutti i posti disponibili, per il futuro sarà impossibile ottenere il trasferimento nella sede spettante oltre un triennio. Tutto ciò premesso, la ricorrente, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata,



CHIEDE

IN VIA CAUTELARE D'URGENZA

che l'Ill.mo Tribunale Adito, in funzione di Giudice del Lavoro Voglia, ai sensi del **dell'art. 669 decies c.p.c.**, ritenuto sussistente il fumus boni iuris ed il periculum in mora, modificare il precedente decreto (n. 47 del 2017) e, con decreto inaudita altera parte o, in subordine, fissata l'udienza per la comparizione delle parti, accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- I. In via preliminare, sospendere, inaudita altera parte, l'efficacia del trasferimento della ricorrente (assegnazione definitiva) nella sede Liguria Ambito 0006 Albissola – Savona.
- II. In subordine, sempre in via preliminare, laddove ritenesse di dover instaurare il contraddittorio, previa fissazione dell'udienza di comparizione e del termine per la notifica, sospendere comunque l'efficacia del trasferimento impugnato, per tutti i motivi esposti nel presente ricorso, e ordinare all'amministrazione resistente di riconsiderare la posizione della ricorrente, sulla base dei criteri di svolgimento della procedura di mobilità stabiliti dalla normativa legislativa, contrattuale e regolamentare in materia, trasferendo nelle more della verifica la Munno presso una delle sedi comprese nella provincia di residenza (Caserta), con successiva assegnazione della stessa presso una sede definitiva, individuata tra gli ambiti prescelti in domanda di mobilità (secondo le preferenze indicate) e sulla base della corretta applicazione dei predetti criteri, anche di prossimità (v. Tabelle Ministeriali di Vicinanza) e di precedenza in base al punteggio; in via ancor più subordinata, laddove non fosse possibile assegnare in via provvisoria (nelle more della verifica e della determinazione della sede spettante in base alla normativa) la docente ad una delle sedi presso la provincia di residenza, ordinare all'amministrazione convenuta di trasferire e/o assegnare la stessa quantomeno in una delle province limitrofe alla propria (ovvero NA, BN, AV, SA), oppure in una delle province limitrofe alla regione di appartenenza (ovvero FR, LT, RM).
- III. nel merito, previa fissazione dell'udienza di discussione, accogliendo il ricorso, accertare e dichiarare la violazione di legge e/o contratto e/o gli errori materiali commessi da parte dell'amministrazione convenuta nell'ambito della procedura di mobilità straordinaria per l'anno scolastico 2016/17 e successivi e, dunque, il diritto



della ricorrente di essere correttamente inserita - con precedenza rispetto ai docenti contro interessati con punteggio inferiore (o uguale ma con data di nascita più recente) o di fase successiva alla C - nella graduatoria/elenchi di trasferimento, mediante assegnazione ad uno degli ambiti indicati in domanda e/o legittimamente spettanti, secondo l'ordine delle preferenze espresse e sulla base della corretta applicazione dei criteri legislativi, contrattuali e regolamentari applicabili, tenendo conto del punteggio spettante e delle tabelle di vicinanza ministeriali; di conseguenza, annullare e/o disapplicare il provvedimento di trasferimento impugnato e/o ogni atto e/o provvedimento ad esso correlato e, per l'effetto, condannare le amministrazioni convenute, ognuna per le proprie competenze e/o determinazioni, ad emanare tutti gli atti necessari e/o l'assunzione di ogni provvedimento utile alla corretta regolarizzazione della posizione della ricorrente all'interno degli elenchi ufficiali dei movimenti di trasferimento dei docenti della scuola primaria e dunque, all'assegnazione della stessa su uno degli Ambiti legittimamente richiesti con la domanda di partecipazione alla mobilità 2016 e perciò spettanti, secondo i criteri sopra richiamati; ovvero assegnarla ad una delle sedi comprese nella provincia di residenza (Caserta), con successiva assegnazione della stessa presso una sede definitiva, individuata tra gli ambiti prescelti in domanda di mobilità (secondo le preferenze indicate) e sulla base della corretta applicazione dei predetti criteri, anche di prossimità (v. Tabelle Ministeriali di Vicinanza) e di precedenza in base al punteggio; in via ancor più subordinata, laddove non fosse possibile assegnare in via provvisoria (nelle more della verifica e della determinazione della sede spettante in base alla normativa) la docente ad una delle sedi presso la provincia di residenza, ordinare all'amministrazione convenuta di trasferire e/o assegnare la stessa quantomeno in una delle province limitrofe alla propria (ovvero NA, BN, AV, SA), oppure in una delle province limitrofe alla regione di appartenenza (ovvero FR, LT, RM).

IV. Disporre qualsiasi altro provvedimento ritenuto necessario ed idoneo ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione a tutela della posizione della ricorrente;

V. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione degli scriventi procuratori che si dichiarano antistatari.



Si producono, in via probatoria, i seguenti documenti:

1. Contratto individuale a tempo indeterminato;
2. Corsi di perfezionamento;
3. domanda di mobilità territoriale per assegnazione ambito a livello nazionale con punteggio assegnato dal Miur;
4. ricevuta invio domanda Usp Savona ;
5. domanda usp Savona;
6. Estratto CCNI Mobilità comparto scuola dell'08.04.2016;
7. Estratto O.M. (Miur) n. 241/2016 sulla mobilità;
8. e-mail di notifica di assegnazione all'Ambito Liguria del 29.07.2016;
9. Elenco dei docenti controinteressati estratto dagli elenchi ufficiali del Miur;
10. Elenco posti disponibili dopo mobilità;
11. Ordinanza n. 28744 del Tribunale di Trani – sez. Lav. – emessa in data 14.09.2016;
12. Certificati di residenza;
13. Copia Estratto CCNL Scuola del 29 novembre 2007;
14. Autocertificazione reddito;
15. Procura alle liti;
16. Decreto rigetto;
17. Certificati;
18. Certificato M.F.;
19. 104 Russo;
20. Accompagnamento Russo;
21. Dichiarazione redditi.

Con riserva di ulteriori produzioni ed istanze istruttorie, anche in esito alla costituzione in giudizio dei resistenti.

Istanza per la determinazione delle modalita' di



notificazione ex art 151 c.p.c.

Premesso

- Che il presente ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto di parte ricorrente al corretto e legittimo inserimento del suo nominativo negli elenchi delle mobilità dei docenti della scuola primaria 2016/2017 per tutto il territorio nazionale;
- Che ai fini di una corretta instaurazione del contraddittorio tra le parti, il ricorso dovrebbe essere notificato a tutti i docenti potenziali contro interessati, che potrebbero vedere mutata la propria posizione in caso di accoglimento del presente ricorso;
- Che il già elevato numero dei docenti contro interessati individuati dalla ricorrente dopo la consultazione degli elenchi nazionali dei trasferimenti potrebbe essere destinato ad aumentare e potrebbe coinvolgere un numero imprecisato di soggetti; ciò in considerazione del fatto che trattasi di mobilità su ambito nazionale, per cui i docenti assunti ex art. 1, co. 98 lett. b) e c), L. n. 107/2015, sono stati chiamati ad esprimere l'ordine di preferenza su tutte le province. Pertanto, essendo tali candidati chiamati a concorrere su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, potrebbe ravvisarsi un potenziale contro interesse da parte di ciascuno di essi;

Considerato e ritenuto

- Che l'individuazione specifica anche dei soli docenti contro interessati indicati nel file allegato al presente ricorso risulta impossibile da parte della ricorrente, stante l'impossibilità di conoscerne gli indirizzi di residenza;
- Che la notifica nei modi ordinari sarebbe impossibile, dato l'elevato e/o imprecisato numero dei soggetti destinatari, e comunque non sarebbe sufficiente a garantire l'effettiva instaurazione del contraddittorio;
- Che ai sensi dell'art. 151 c.p.c., la S.V. Ill.ma, ha ampia facoltà di prescrivere, anche d'ufficio, che la notificazione avvenga con qualsiasi mezzo “quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità, di riservatezza o di tutela della dignità”, purché le modalità prescelte per siffatta notifica siano “tali da non



compromettere il diritto di difesa, tutelato dall'art. 24 come “inviolabile” in ogni stato e grado del processo (...); così come devono trovare corrispondenza nello scopo dell’atto e le modalità prescelte debbono garantire i principi fondamentali del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio (Cass. Civ. sez. II, sent. n. 13868/2002, Cass. n. 3286/2006; Cass. n. 4319/2003);

- Che la tradizionale notifica per pubblici proclami, con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sarebbe oltremodo onerosa per la ricorrente, oltre a non apparire comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato (Consiglio di Stato, IV sez., 19 febbraio 1990 n. 106, richiamata da TAR Napoli, Sez. V, 21 giugno 2007 - 22 giugno 2007, n. 6249);

- Che al contrario, il sito internet istituzionale del Miur è invece costantemente seguito da tutti i docenti candidati inseriti negli elenchi di mobilità, in quanto esso costituisce oggi il principale mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti.

- Che la giurisprudenza, sia amministrativa che ordinaria, quando investita da azioni giudiziarie collettive, sempre più spesso dispone quale forma di notificazione alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami, la pubblicazione del ricorso integrale sul sito internet dell’amministrazione convenuta;

- Che tale forma di notificazione viene applicata ordinariamente anche dai Giudici del Lavoro in sede di ricorsi e controversie analoghe a quelle per cui è causa;

- Che, ai fini che interessano il presente ricorso, pertanto, tale mezzo appare quello più idoneo;

Tanto ciò premesso, considerato e ritenuto, i sottoscritti procuratori,

fanno istanza



Affinchè l'Ill.mo Giudicante, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione ai sensi dell'artt. 151 c.p.c., con modalità diverse da quelle ordinarie, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, Voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso:

nei confronti di tutti i docenti controinteressati e/o potenziali contro interessati, così come sopra individuati, a mezzo pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza sul sito internet istituzionale del MIUR (www.istruzione.it) e/o degli Uffici scolastici periferici interessati.

Ai sensi del D.P.R. 115/2002 e succ. mod. ed integr., si dichiara che il valore della presente controversia, vertente in materia di lavoro, è indeterminato.

Ai fini dell'assoggettamento al contributo unificato di iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 37, comma 6 lett. b) numero 2) del d.l. 98/2011 convertito con modifiche nella Legge nr. 111/2011, si dichiara che la situazione reddituale della ricorrente, risultante dall'ultima dichiarazione di tutti i componenti della propria famiglia (sé stessa compreso), è inferiore a tre volte l'importo previsto dall'art. 76 del D.P.R. 30 maggio 2002 nr. 115, giusta anche relativa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa alla situazione reddituale, che si deposita in atti.

Pertanto, si è esentati dal versamento del contributo unificato.

Santa Maria Capua Vetere lì

Avv. Matrona Salzillo

Avv. Monica Galano

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Avv. MATRONA SALZILLO cod. fiscale SLZMRN71E42B715R

procuratore domiciliatario di GIUSEPPINA MUNNO

cod. fiscale MNN GPP71B65I234H

attesta, ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9 bis, e dell'art. 16 undecies, comma 3, del D.L. 179/2012,

che la presente copia informatica RICORSO è conforme al corrispondente documento contenuto nel fascicolo informatico iscritto presso il TRIBUNALE ORDINARIO di Savona al Registro Diritto del Lavoro con N.R.G. 00000211/2017.

[LUOGO], lì 12/07/2017

Firmato digitalmente da MATRONA SALZILLO

